



# COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

## DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

|                          |                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n. 110<br>del 10-10-2018 | Oggetto: Dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro e collocamento a riposo. Dipendente matricola n° 33 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Premesso che:

- la dipendente di ruolo matricola 33 chiedeva con nota 5943 del 27.03.2018 di essere sottoposta a visita medico collegiale per l'accertamento dell'idoneità al servizio/inabilità assoluta alle mansioni svolte ai sensi dell'art. 2 comma 12 legge 335/1995;
- questo Ente con nota prot. 15286 del 25.07.2018 ha richiesto alla competente Commissione di Verifica di Perugia c/o il Ministero delle Finanze di sottoporre il dipendente a visita medico collegiale;

- la Commissione di Verifica con proprio verbale n° 9074 del 09.10.2018 al termine degli accertamenti sanitari richiesti, esprimeva il seguente giudizio medico legale:

**"non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblico ex art. 55 octies D.Lgs. 165/2001 e a proficuo lavoro";**

Richiamato il Dpr 29.10.2001 n.461 "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da cause di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie";

Visto l'art. 55 octies del D.Lgs. 165/2001, che al comma 1 così recita "nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 2, comma 2, l'Amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro";

Esaminato l'art. 21, commi 4 e 4-bis del CCNL comparto Regioni- Autonomie locali del 6 luglio 1995, nel testo vigente, il quale prevede che l'Ente, nel caso in cui il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, possa procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendogli l'indennità sostitutiva del preavviso;

Atteso che il dipendente ha maturato l'anzianità minima richiesta per il diritto alla pensione di inabilità ex art. 2 - comma 12 della Legge 335/1995;

Considerato pertanto che a seguito dell'attestazione di inabilità assoluta e permanente al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ed a proficuo lavoro, si è verificata una condizione che non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro con conseguente diritto del dipendente al collocamento a riposo;

Ritenuto di stabilire che la risoluzione del rapporto di lavoro con l'interessato debba ritenersi avvenuta il 10.10.2018;

Ritenuto di dover corrispondere al dipendente l'indennità di mancato preavviso ai sensi dell'art. 12 c. 1 e 9 del CCNL 09.05.2006, pari a quattro mensilità in quanto trattasi di dipendente con un'anzianità superiore a 10 anni;

Accertato inoltre che la dipendente deve ancora fruire di n°80 giorni di ferie maturate e non godute;

Dato atto che l'art. 5, comma 8 del D.L. 06.07.2012, conv. con L. 0708.2012 n. 135 ha disposto che la mancata fruizione delle ferie dei pubblici dipendenti, alla cessazione del rapporto di lavoro non può dar luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, con disapplicazione delle disposizioni normative e contrattuali più favorevoli;

Visti tuttavia i pareri n. 40033 del 08.10.2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica e l'orientamento espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato con il parere prot. 94806 del 09.11.2012, nel quale in conclusione si ritiene "assentibile l'esclusione dall'ambito di applicazione della disposizione in oggetto indicata delle situazioni in cui il rapporto di lavoro si conclude in modo anomalo e non prevedibile (decesso, dispensa per inidoneità permanente e assoluta...)"

Richiamata inoltre la sentenza della Corte Costituzionale n° 95/2016, la quale afferma la costituzionalità della norma richiamata nel limite della non compromissione del godimento delle ferie a causa della malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;

**Ritenuto** di prendere atto del verbale quale redatto dalla Commissione medica di verifica e di liquidare al dipendente matricola 33 l'indennità sostitutiva per mancato preavviso da calcolarsi considerando gli elementi fissi e ricorrenti del trattamento in godimento: stipendio tabellare, ex IIS, progressione economica, salario di anzianità ed indennità di comparto;

**Richiamato** l'art. 13, comma 4/bis del CCNL 05/10/2001, attraverso il quale si prevede, nel caso il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro la risoluzione del rapporto di lavoro, corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso;

**Visto** l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali;

## **D E T E R M I N A**

Per quanto in premessa esposto:

1. Di prendere atto del Verbale redatto dalla Commissione Medica di Verifica redatto in data 09.10.2018 circa la pronuncia dello stato di idoneità del dipendente matricola n° 33;
2. Di procedere, per quanto sopra evidenziato, alla risoluzione del rapporto di lavoro per sopravvenuta inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro e di collocare a riposo la dipendente ivi menzionata, a decorrere dal 11.10.2018 (ultimo giorno lavorativo 10.10.2018) dando atto che le generalità complete vengono omesse ai fini della riservatezza, in quanto il presente provvedimento tratta dati sensibili;
3. Di stabilire il collocamento a riposo del dipendente di cui sopra con decorrenza 11.10.2018 (ultimo giorno lavorativo 10.10.2018);
4. Di corrispondere al dipendente l'indennità sostitutiva del mancato preavviso di cui all'art. 12 comma 1 e 9 del CCNL 9/5/2006 pari a quattro mensilità di stipendio, incluso il rateo di tredicesima, oltre oneri e Irap nella misura di legge.
5. Di corrispondere al dipendente l'indennità di ferie non godute per n° 80 giornate;
6. Di dare atto che si provvederà a porre in essere gli adempimenti necessari alla corresponsione da parte dell'inps, del trattamento di pensione nonché della indennità di fine servizio.
7. Di dare atto che non occorre assumere il preventivo impegno di spesa e gli importi trovano imputazione nei consueti capitoli di bilancio in uso per le competenze mensili correnti.

## **A T T E S T A**

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

**Il Responsabile dell'Area**  
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

***Norcia, li***

**Il Responsabile dell'Area**  
LORETTA MARUCCI

---

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 04-12-2018 al 19-12-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

**Il Responsabile dell'Area**  
F.to LORETTA MARUCCI